CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Protocollo U-rsp/8726/2025 del 05/08/2025

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

presso il
Ministero della Giustizia

/U-ES/25

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara

Oggetto: Competenze professionali dell'Ingegnere in possesso della laurea in Ingegneria Edile-Architettura vecchio ordinamento – possibilità di intervento degli Ingegneri in materia di edifici vincolati – richiesta parere – prot. CNI n.6559

Viene trasmessa dall'Ordine territoriale un'istanza di parere avanzata da un'iscritta, avente ad oggetto le competenze professionali degli Ingegneri in relazione agli interventi su edifici vincolati.

L'Ingegnere, "laureata in Ingegneria Edile-Architettura", rappresenta di aver predisposto "un progetto di sostituzione della copertura di un edificio religioso" – immobile vincolato – e che, a seguito di ciò, il committente ha sospeso "il progetto in attesa della controfirma da parte di un collega architetto".

Alla luce di tali circostanze, l'iscritta domanda al Consiglio dell'Ordine chiarimenti circa le competenze professionali riconducibili al proprio profilo, con particolare riferimento agli interventi sugli edifici vincolati.

Contestualmente, l'iscritta rammenta che nel 2011 aveva ricevuto rassicurazioni "riguardo all'equipollenza della mia laurea con quella di Architettura".

***

In primo luogo, in via generale, si rammenta che non spetta al Consiglio Nazionale, bensì al Ministero della Giustizia e al Ministero dell'Università, fornire interpretazioni ufficiali delle competenze professionali ai sensi del DPR 5/06/2001 n.328 ("*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*").

Il CNI, pertanto, può soltanto esprimere il proprio parere non vincolante, tramite formule generali, spettando poi ai diretti interessati impiegare tali principi, adattandoli al caso concreto.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Protocollo U-rsp/8726/2025 del 05/08/2025

Ciò premesso, si evidenzia come la tematica delle competenze professionali degli Ingegneri sugli edifici di rilevante valore storico-artistico costituisca da tempo oggetto di costante attenzione e approfondimento, sia da parte del Consiglio Nazionale, sia da parte della giurisprudenza amministrativa.

***

Chiarito quanto sopra, sulla questione si osserva quanto segue.

In primis, per determinare le competenze *ex lege* degli Ingegneri, risulta necessario prendere in esame la legge professionale, nello specifico l'**art.52**, **secondo comma**, del **Regio Decreto 23 ottobre 1925 n.2537**[1], il quale dispone:

- "*Tuttavia, le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L.20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere*.".

Dalla lettura dell'articolo sopracitato si evince, dunque, che la competenza sugli edifici vincolati è propria dell'Architetto, mentre la parte tecnica della prestazione professionale può essere svolta anche dall'Ingegnere.

Risultano essere di ausilio per la corretta lettura della norma anche le sentenze del TAR richiamate nelle circolari CNI sull'argomento.

La **circolare CNI 30/03/2017 n.35**[2], ad esempio, segnala, tra l'altro, la sentenza TAR Puglia, Lecce, I Sezione, 10 marzo 2017 n.411, della quale si riporta il seguente estratto:

- "*…non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'Architetto, ma solo le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'àmbito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico, restando invece nella competenza dell'Ingegnere civile la cd parte tecnica*."

In linea con l'enunciato di cui sopra la sentenza del Giudice amministrativo di primo grado[3] contenuta nella **circolare CNI 7/03/2016 n.690**, pubblicata sul sito Internet istituzionale.

[1] "Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto".
[2] Rinvenibile sul sito istituzionale del CNI.
[3] **TAR Sicilia, Catania, 29 ottobre 2015 n.2519**: "*Non vi è pertanto nel caso di specie una riserva di attività progettuale in favore degli Architetti, perché la parte finale del secondo comma dell'art.52 RD 23/10/1925 n.2537 afferma che '...la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto, quanto dall'ingegnere'.*".

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Protocollo U-rsp/8726/2025 del 05/08/2025

Si allega inoltre il **parere CNI 2/02/2022**[4] sui beni vincolati, dove l'argomento delle competenze degli Ingegneri e degli Architetti viene trattato in maniera esaustiva.

***

È bene comunque evidenziare che la giurisprudenza, compresa quella poc'anzi citata, ha ampliato e sviluppato il concetto di "*parte tecnica*" in merito ai beni vincolati. Facendo sì che in questa nozione siano comprese molte competenze proprie dell'Ingegnere civile e ambientale[5], come i lavori rivolti all'adeguamento impiantistico dell'edificio, oppure gli interventi relativi alla messa in sicurezza dell'immobile o anche quelle lavorazioni strutturali che non intaccano l'aspetto estetico dell'edificio e quindi non ledono il valore storico-artistico[6].

Inoltre, il Giudice amministrativo ha ribadito - in diverse occasioni[7] - come l'opera dell'Ingegnere non possa essere esclusa a priori per il solo fatto che vengano in rilievo interventi su edifici vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 (v. le già citate circolari CNI).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si conferma che la competenza sugli edifici vincolati, ai sensi del d.lgs. n.42/2004, è riservata, in linea generale, alla figura professionale dell'Architetto per quanto concerne le scelte culturali, estetiche e artistiche connesse alla tutela del bene storico-artistico.

Tuttavia, si evidenzia che permane in capo agli Ingegneri civili e ambientali la competenza per la progettazione e realizzazione di interventi sulla "parte tecnica", quali, ad esempio, le lavorazioni strutturali, l'adeguamento impiantistico e la messa in sicurezza dell'edificio, purché tali attività non comportino modifiche o alterazioni degli aspetti estetici e storici dell'immobile.

***

Con riferimento, infine, alla nota dell'Ordine territoriale del 2011, allegata all'istanza di parere, si ritiene opportuno precisare che la normativa ivi richiamata attiene al tema delle equipollenze al fine della partecipazione ai pubblici concorsi, materia che, per sua natura, si configura come distinta rispetto alla questione oggetto del presente parere.

---

[4] Pubblicato nella *Banca Dati* Internet del CNI.

[5] Considerato che l'Ingegnere richiedente è in possesso di una laurea in Ingegneria Edile-Architettura conseguita secondo il previgente ordinamento, si presume che lo stesso risulti iscritto al settore civile e ambientale dell'Albo.

[6] V. la sentenza TAR Sicilia n. 2519/2015 citata.

[7] Ad esempio: **TAR Emilia Romagna, Bologna, n.36/2016** "*tutte le lavorazioni che non incidono sui profili estetici e di rilievo culturale degli edifici vincolati" e quindi – ad esempio – è corretta l'individuazione dell'Ingegnere quale figura professionale idonea a curare la progettazione e direzione lavori di 'interventi di riparazione con rafforzamento locale' di un edificio storico lesionato dal sisma, allorchè si tratti essenzialmente di intervenire sulla struttura dell'edificio, con misure di risanamento e salvaguardia dell'immobile danneggiato".*

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Protocollo U-rsp/8726/2025 del 05/08/2025

Si rammenta, infatti, che l'equipollenza di cui al DM 9 luglio 2009[8] (che ha preso il posto del precedente DM 5 maggio 2004) consiste nel riconoscimento formale di equivalenza tra diversi titoli accademici ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici.

Diversamente, le competenze professionali e le riserve di attività, ossia le cosiddette privative professionali, trovano la loro disciplina nelle leggi ordinamentali relative alle Professioni e non sono automaticamente desumibili da eventuali equipollenze tra percorsi di studio.

***

In base ai dati a disposizione, in questi termini è il parere del Consiglio Nazionale.

Si rammenta, infine, che le richieste di parere devono provenire a firma del Presidente e del Segretario dell'Ordine territoriale e non della Segreteria.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Giuseppe M. Margiotta)

IL PRESIDENTE
(Ing. A. Domenico Perrini)

Allegato:
- Parere CNI del 2/02/2022.

ES1707NO

[8] Rubricato: *"Equiparazioni tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n.500/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi"*.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
Via XX Settembre, 5
00187 Roma

e-mail: segreteria@cni-online.it

Servizio Banca Dati
bancadati@cni-online.it

ARCHIVIO DOCUMENTI VARI
DV13635

DOCUMENTO **02/02/2022 PARERE, CNI**

FONTE CNI

TIPO DOCUMENTO PARERE

NUMERO

DATA 02/02/2022

RIFERIMENTO PROT. CNI N. 924

NOTE

ALLEGATI

TITOLO **COMPETENZE PROFESSIONALI – COMPETENZA DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN MATERIA DI EDIFICI VINCOLATI – RICHIESTA PARERE**

TESTO Viene richiesto parere sulle competenze professionali degli Ingegneri in materia di edifici vincolati, alla luce della documentazione trasmessa da un iscritto, laureato in Ingegneria edile (1), che contesta il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Comune di …….. – richiedente la laurea e l'abilitazione alla professione di Architetto per il Direttore dei lavori degli interventi sugli edifici vincolati – sulla base di una serie di argomentazioni e concludendo con l'affermazione secondo cui "dovrebbe essere possibile riconoscere de plano la competenza in materia di restauro dei beni vincolati soprattutto agli architetti e agli ingegneri che hanno ottenuto il diploma presso le Scuole di specializzazione in Restauro dei monumenti istituite ormai presso numerose Facoltà Italiane".

Sulla questione è possibile osservare quanto segue.

Il tema delle competenze professionali degli Ingegneri sugli edifici di notevole carattere storico-artistico è da molto tempo, come noto, all'attenzione del Consiglio Nazionale.

In questi anni si sono succeduti vari arresti giurisprudenziali (con esiti altalenanti), sollecitati dagli iscritti e dalle rappresentanze istituzionali della Categoria, in reazione a provvedimenti delle locali Soprintendenze che rifiutavano i progetti di interventi sottoscritti da professionisti Ingegneri.

In particolare, veniva rivendicata la possibilità di operare come Architetto in Italia (quindi anche sugli edifici vincolati), in base alla direttiva 85/384/CEE (2), per gli Ingegneri civili, qualora in possesso di una formazione analoga a quella di Architetto ai sensi della direttiva "Architettura".

Non essendo possibile riassumere in questa sede il quadro normativo e giurisprudenziale vigente, si rimanda sul punto alla attenta ed integrale lettura delle circolari CNI sull'argomento, tutte pubblicate sulla Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale (si segnalano, ad esempio, le circolari CNI 22/04/2014 n.362 (3) e 28/10/2016 n.818, con ampi richiami normativi e giurisprudenziali).

In estrema sintesi: mentre vi era stata un'apertura di principio, a livello comunitario, con la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 21 febbraio 2013, il giudice nazionale chiamato a darvi applicazione ha continuato a prediligere la soluzione restrittiva, sostenendo che dalla corretta interpretazione della normativa di riferimento non discende ex se una discriminazione "alla rovescia" in danno dell'Ingegnere civile italiano, rispetto ai professionisti degli altri Stati dell'Unione (Consiglio di Stato, 9 gennaio 2014 n.21).

Lo stato dell'arte attuale, pertanto, configura una situazione per cui l'Ingegnere civile non viene riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa (4) come professionista parificato all'Architetto, per quanto riguarda le possibilità di intervento in Italia sugli edifici vincolati.

L'unica eccezione (di carattere residuale), sul piano teorico, è costituita da coloro che possono avvalersi dell'art.49 della direttiva n.2005/36/CE (e quindi dell'art.55 del d.lgs. 9/11/2007 n.206), avendo conseguito una formazione analoga a quella di Architetto ("diploma di laurea in Ingegneria nel settore della costruzione civile e abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel settore dell'architettura"), rispettosa delle condizioni poste dall'allegato VI, punto 6, della direttiva, tramite una formazione iniziata entro l'anno accademico 1987/1988 (5).

***

Un diverso discorso è da svolgere riguardo il titolo accademico posseduto, ai sensi del DPR n.328/2001.

Esaminando il titolo di studio denominato laurea magistrale in Ingegneria edile-Architettura - classe 4/S, si rileva che esso permette (a seguito del superamento del corrispondente esame di Stato) l'iscrizione sia nella sezione A, settore a) civile e ambientale, dell'albo degli Ingegneri (ex art.47, comma 2, lettera a), punto 1), DPR n.328/2001), sia l'iscrizione nei settori b) (pianificazione territoriale), c) (paesaggistica), e d) (conservazione dei beni architettonici ed ambientali) della sezione A dell'albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (ex art.17, comma 2, lettere b), c) e d), DPR n.328).

E' comunque da segnalare come, con Comunicato del 4 gennaio 2002, sia stata rettificata la dicitura del punto 1) della lettera a) del comma 2 dell'art.47 DPR 328, eliminando il riferimento "corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE" (6).

A significare che il titolo accademico in questione è cosa diversa rispetto al titolo "classe 4/S – Architettura e ingegneria edile – corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE" contemplato dal DPR 328/2001 quale titolo di studio che consente l'iscrizione al settore a) architettura, della sezione A dell'albo degli Architetti.

Anche per questa via, pertanto, il titolo di studio "laurea magistrale in Ingegneria edile-Architettura" non consente di svolgere la professione di Architetto in Italia, in base alla normativa vigente.

E' necessario, infatti, allo scopo, sia il superamento dell'esame di Stato per Architetto, sia l'iscrizione nel relativo albo professionale.

Conforme sul punto la nota prot. U.0019946.10-06-2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, Ufficio 6°, laddove – in risposta ad un professionista Ingegnere che intendeva ottenere la certificazione delle sue competenze professionali nel settore dell'architettura – si afferma che: "Per svolgere la professione di Architetto in Italia è necessario superare l'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Architetto mentre Lei ha superato l'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere ed è iscritto all'Ordine degli Ingegneri Civili e Ambientali.."(7) .

***

Per quanto sopra, il riferimento alla "anacronistica" norma contenuta nell'art.52 del RD n.2537/1925, se da un lato può essere condivisibile o meno, dall'altro lato non toglie che l'assetto delle competenze professionali in Italia di Ingegneri e Architetti, sostanzialmente, è formato dal complesso RD 23 ottobre 1925 n.2537 - DPR 5 giugno 2001 n.328 e dunque a tale assetto normativo (ancorchè in parte risalente) occorre ancora oggi fare in primis riferimento per individuare gli ambiti di attività professionale delle due Categorie, che restano ben distinte.

Fino a che la normativa de quo non verrà revisionata, aggiornata od integrata, sarà infatti arduo rivendicare una particolare competenza professionale, priva di base legislativa o regolamentare.

Il tutto tenendo presente che quando si parla di Ingegneri ed Architetti si sta parlando di "titolo professionale" conseguente alla iscrizione all'albo di Categoria, da non confondere con il titolo di studio e la qualifica eventualmente richiesti per svolgere determinati ruoli o compiti, ovvero particolari mestieri (8).

Si parla, infatti, correttamente, di "qualifica di restauratore di beni culturali", al termine di un ben determinato percorso di studi specialistici, ma senza che vi sia un albo ed un Ordine professionale, come accade nel caso delle cd Professioni regolamentate(9).

Se una disciplina di settore prescrive il possesso di determinati requisiti culturali ed accademici per svolgere una certa attività (ad es., il diploma in una Scuola di specializzazione in Restauro dei monumenti), allora siamo – in realtà – fuori dal campo della tutela del titolo professionale e della Professione di Ingegnere, di pertinenza del Consiglio Nazionale.

Dato l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa (v. sempre la circolare CNI n.362/2014 citata) non risultano dunque, a parere del Consiglio Nazionale, spazi per propugnare con ragionevoli probabilità di successo una generale equiparazione tra Architetti e Ingegneri civili, riguardo gli interventi sui beni vincolati.

Come riportato nelle circolari del Consiglio Nazionale sull'argomento (v., ad es., le circolari CNI 7/03/2016 n.690 e 30/03/2017 n.35), si ritiene – allo stato - assai più utilmente percorribile la strada che punta a valorizzare ed ampliare il concetto di "parte tecnica" di cui all'art.52, secondo comma, RD n.2537/1925, al fine di giungere a conseguire risultati positivi per la Categoria degli Ingegneri.

Dalla ampia disamina fin qui effettuata non si rinvengono, in conclusione, ad avviso del Consiglio Nazionale, elementi sufficienti per esprimere un giudizio favorevole circa la possibilità per un laureato In Ingegneria edile di poter intervenire sugli edifici vincolati – al di fuori della cd parte tecnica – sulla base del mero possesso della laurea in Ingegneria edile-architettura (in assenza dell'abilitazione alla professione di Architetto e dell'iscrizione al relativo albo professionale), ferma restando la astratta spendibilità del titolo accademico posseduto ai fini della iscrizione nell'albo degli Architetti, per un verso, nonché la possibilità – come detto - di avvalersi dell'art.49 della direttiva n.2005/36/CE, qualora in possesso di una formazione analoga a quella dell'Architetto, per altro verso.

Certamente, un intervento legislativo teso a riordinare ed ammodernare la complessiva disciplina di riferimento sarebbe auspicabile ed in questa direzione si è speso più volte in passato il Consiglio Nazionale, ma occorre allo stesso tempo essere consapevoli che trattasi di una strada lunga e difficoltosa, in ragione delle spinte contrapposte delle diverse Professioni interessate.

***

In questi termini è il parere richiesto, sulla base degli elementi a disposizione.

Resta ferma la facoltà dell'Ordine territoriale in indirizzo di fornire all'iscritto il proprio punto di vista sulla problematica, tramite autonome valutazioni e determinazioni.

Si rammenta, infine, che le richieste di parere debbono provenire a firma del Presidente e del Consigliere Segretario.

NOTE

(1) La denominazione "Ingegneri edili", riportata nell'Oggetto del quesito, in realtà non esiste. Esiste la categoria degli Ingegneri civili ed ambientali (sul versante del titolo professionale), iscritti nella sezione A, settore a) civile e ambientale dell'albo, ai sensi dell'art.45, comma 2, lett. a), del DPR n.328/2001. Oppure esiste la figura del laureato magistrale in Ingegneria edile/ Ingegneria edile-Architettura (sul versante del titolo accademico).

(2) Successivamente, la direttiva 10 giugno 1985 n.85/384/CEE è stata abrogata dall'art.63 della direttiva 2005/35/CE.

(3) Rispetto ai contenuti della circolare CNI n.362/2014, è doveroso precisare che la (ulteriore) causa pendente dinanzi al Consiglio di Stato ivi citata (RG n.3283/2012) è stata dichiarata perenta per rinuncia al ricorso da parte del ricorrente-Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona (v. il decreto decisorio n.1743 del 5/12/2017).

(4) In passato è stata persino sollevata una questione di legittimità costituzionale dell'art.52, secondo comma, del RD n.2537/1925, ravvisando nella disposizione che riserva ai soli Architetti (e non anche agli Ingegneri civili) gli interventi professionali sugli immobili di pregio storico-artistico un possibile contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione. Tuttavia la Corte Costituzionale, con l'ordinanza 19 aprile 2007 n.130, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.52, secondo comma, RD n.2537 cit., data la natura regolamentare e non legislativa delle disposizioni censurate.

(5) Vi è poi la possibilità di ottenere una certificazione di conformità del titolo professionale di Architetto alla Direttiva 2005/36/CE, sulla base dell'art.46 ("Formazione di architetto") in combinato disposto dell'Allegato V ("Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione"), ma si tratta di riconoscimenti puntuali e personali, stabiliti caso per caso sulla base del personale percorso formativo finalizzato all'esercizio delle attività tipiche della professione di Architetto e pertanto privi di valenza generale (v. anche l'art.55 del d.lgs. 9/11/2007 n.206).

(6) L'attuala formulazione, quindi, è così articolata: "1) classe 4/S – Architettura e ingegneria edile".

(7) Anche nella causa che avrebbe poi dato luogo alla sentenza (negativa per gli Ingegneri) Consiglio di Stato, Sezione VI, 9 gennaio 2014 n.21, la difesa del Ministero per i beni e le attività culturali aveva sostenuto – in replica alla affermazione circa l'esistenza di una discriminazione alla rovescia, in danno degli Ingegneri italiani, rispetto ai professionisti comunitari - che in ogni caso "agli Ingegneri italiani non sarebbe inibito l'accesso all'esame di abilitazione per il conseguimento del titolo professionale di Architetto".

(8) Fermo restando che, nella prassi, la distinzione e separazione dei rispettivi campi di attività non è sempre agevole e netta.

(9) Non è possibile in questa sede, per ragioni di economia, approfondire e analizzare il tema dei restauratori di beni culturali. Sono previsti, comunque, vari canali di accesso per conseguire l'abilitazione alla professione di restauratore di beni culturali. Si veda a tal proposito il sito https://dger.beniculturali.it/professioni/restauratori-di-beni-culturali/#:~:text=Il%20D.M.,secondaria%20superiore%20di%20secondo%20grado.

---

bancadati@cni-online.it